



Roma, 20 settembre 2011

Alla 7^a Commissione del Senato della Repubblica
Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport

Oggetto: “Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (n. 396)”.

In merito allo “Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (n. 396)”, in via preliminare la UIL RUA conferma i giudizi negativi già espressi sui contenuti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sulle criticità derivanti dall'emanazione dei decreti ministeriali attuativi. Come sostenuto in altre occasioni e nelle precedenti audizioni presso 7^a Commissione del Senato della Repubblica, la complessità di detti decreti e il ritardo con cui si sta procedendo alla loro emanazione stanno determinando gravi disfunzioni nella gestione e nelle attività degli Atenei italiani.

In generale, la UIL RUA ritiene che lo Schema di decreto legislativo 396 introduca una serie di meccanismi farraginosi e ridondanti. La sovrapposizione di soggetti e funzioni in materia di valutazione e controllo sollevano numerosi dubbi sull'efficacia ed efficienza dei procedimenti definiti dalla normativa in esame.

Nel dettaglio, per ciò che riguarda il Capo II, ad oggi non è possibile esprimere alcuna considerazione in materia di indicatori per l'accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi, la cui definizione è rimandata all'ANVUR entro 60 giorni dall'emanazione del decreto in esame (art. 5, comma 1). Pur in considerazione dei riferimenti ex art. 5, comma 2 del presente Schema di Decreto, l'assenza ad oggi di una chiara individuazione dei contenuti di detti indicatori impedisce una valutazione approfondita e puntuale dei meccanismi in materia di accreditamento.

Il sistema di accreditamento delle sedi (art. 6) risulta estremamente complesso in considerazione delle concorrenti funzioni attribuite all'ANVUR ed al MIUR, nonché per la tempistica dello stesso procedimento. Considerazioni analoghe possono essere effettuate in tema di accreditamento dei corsi di studio (art. 7) e di monitoraggio degli indicatori ed accreditamento periodico (art. 8), dove ulteriori funzioni sono attribuite anche al nucleo di valutazione interna.

Nel complesso, si sollevano forti dubbi sulla adeguatezza e coerenza dei meccanismi di accreditamento previsti nello Schema di decreto 396 rispetto alle stesse finalità e principi della legge 240/10, ai principi della semplificazione ed alle stesse esigenze di sviluppo del sistema universitario italiano.

In merito al Capo III, anche in questo ambito non è consentito esprimere alcuna considerazione in materia di criteri ed indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilità economica-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'assicurazione della qualità degli atenei (art. 9, comma1). La definizione di tali criteri ed indicatori è infatti rimandata all'ANVUR entro 60 giorni dall'emanazione del decreto in esame, fatto che rappresenta ad oggi un obiettivo limite alla elaborazione di osservazioni puntuali ed approfondite dei meccanismi proposti pur in considerazione dei riferimenti all' art. 9 comma 2 e comma 4 del presente Schema di Decreto.

Considerazioni del tutto analoghe possono conseguentemente essere effettuate in tema di attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori (art. 10).

Anche per il Capo IV, si confermano i rilievi in merito alla complessità dei meccanismi definiti dal presente Schema di decreto ministeriale n. 396. In particolare, si segnala una limitazione di fatto alla possibilità ad oggi di effettuare osservazioni puntuali ed approfondite nel merito del procedimento di controllo annuale negli Atenei (art. 11). Oltre a rimandare alla definizione dei criteri ed indicatori di cui all'art. 9, l'art. 11, comma 2 prevede che i nuclei di valutazione interna elaborino ulteriori metodologie stabilite autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR". Inoltre alle università spetta il compito di adottare "metodologie interne di monitoraggio" (art.11, comma 3). A ciò si aggiunge infine l'elaborazione di autonomi indicatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera r) della legge 240/10 (art. 11, comma 4). Nel complesso tali norme determinano una maggiore burocratizzazione degli adempimenti interni.

Peraltro, l'art. 11 non indica la tempistica entro la quale le università sono chiamate a definire dette metodologie e ulteriori indicatori. Anche in questo ambito non è quindi possibile effettuare osservazioni puntuali ed approfondite. Data la complessità dei procedimenti in esame, la UIL RUA si riserva anche in questo caso di esprimere valutazioni più approfondite allorquando tali meccanismi andranno a regime.

Infine la UIL RUA ribadisce la netta contrarietà nei confronti dei contenuti dell'art. 14 in materia di incentivi per la qualità e l'efficienza degli Atenei, confermando tutte le osservazioni critiche sulle modalità di ripartizione degli stanziamenti previsti per il FFO dalla legge 240/10.

La Segreteria Nazionale UIL RUA

